

Corte di Cassazione Penale – 30 settembre 2002 – Sentenza n. 32524

Il Tribunale di Pistoia, con la decisione indicata in premessa, affermava la penale responsabilità di <P. M.>, amministratore delegato della "<R. R. - L. R. R. I. s.r.l.>", in ordine a due violazioni degli artt. 30 e 51, comma 4, D. L.vo n. 22/1997, accertate entrambe il 16/4/98 - per avere effettuato trasporto di rifiuti speciali non pericolosi violando le prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'Albo Nazionale Smaltitori - e lo condannava alla complessiva pena di L. 15.000.000 di ammenda. In particolare si addebitava all'imputato, nella detta veste, in un'occasione, di non aver coperto i rifiuti trasportati con l'automezzo, e, nell'altra, anche di aver provocato lo sgocciolamento di liquidi sulla pubblica via e di non aver avuto al seguito copia dell'autorizzazione.

Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione *dell'art. 43 c.p.*, non sussistendo l'elemento psicologico del reato, in quanto il Consiglio di Amministrazione della <R. R.> aveva conferito, con decorrenza 3/4/98, una procura institoria, quale direttore tecnico, a <B. A.>, delegandogli la responsabilità del rispetto di tutta la normativa di tutela ambientale ed antinfortunistica, per cui nessun addebito in tale materia, dopo la detta data, poteva essere più mosso al legale rappresentante della società; 2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e violazione *dell'art. 192 c.p.p.*, avendo il Tribunale ritenuto la menzionata delega un mero espediente per sollevare l'imputato da ogni responsabilità, mentre invece essa presentava tutti i requisiti di forma e contenuto (necessità della delega, idoneità del delegato, ecc.) normalmente richiesti dalla costante giurisprudenza per riconoscerle piena efficacia liberatoria; 3) ulteriore violazione *dell'art. 43 c.p.*, non sussistendo l'elemento psicologico del reato, anche perché era emerso dal dibattimento che la società <R. R.> aveva sempre dato direttive aziendali conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione e che la mancata osservanza delle stesse era imputabile esclusivamente ai dipendenti, come del resto anch'essi avevano ammesso in giudizio.

All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe.

Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorrente non contesta l'avvenuta oggettiva violazione delle norme indicate in rubrica, ma semplicemente ritiene di essere esente da qualsiasi colpa, e quindi di non dover rispondere delle contravvenzioni ascrittegli.

In primo luogo, come si è detto, invoca l'efficacia liberatoria della delega di funzioni, conferita dalla società <R. R.> a <B. A.>, nominato, antecedentemente ai fatti di causa. direttore tecnico, con piena responsabilità in materia di applicazione della normativa ambientale ed antinfortunistica.

Il Tribunale ha ritenuto che detta delega fosse inefficace, costituendo solo "un espediente per evitare all'imputato la responsabilità quale titolare dell'impresa in relazione alla normativa ambientale". Questo convincimento, però, è supportato, ad avviso del Collegio, da motivazione in parte gravemente carente e superficiale ed in parte non esente da rilevanti vizi logici, per cui anche se l'indagine sulla effettività della delega è riservata al giudice del merito. la stessa non si sottrae al vaglio di legittimità sotto il profilo di cui all'art. 606, comma 1 lett. 'é, c.p.p..

Innanzitutto è pacifico, non essendo stato rilevato nulla in contrario dal giudice del merito, che la delega conferita dalla <s.r.l. R. R.> a <B. A.> sia formalmente valida e sicuramente antecedente ai fatti de quibus.

É altrettanto pacifico che, dal punto di vista contenutistico, oggetto della procura institoria in questione sia proprio la responsabilità dell'osservanza delle norme in materia ambientale, tra cui rientrano evidentemente quelle rubricate.

Il Tribunale ha ritenuto la detta procura assolutamente superflua, e quindi meramente apparente, sia in considerazione delle ridotte dimensioni dell'azienda, sia per la scarsa qualificazione professionale del <B.>, sia perché della gestione dell'impresa per tanti anni si era fatto carico l'imputato.

A prescindere da quest'ultima argomentazione, di evidente inconsistenza, rileva il Collegio che, per quanto concerne la professionalità, e dunque l'idoneità del delegato a ricoprire i compiti affidatigli, il discorso non può essere liquidato nel modo semplicistico seguito dal Tribunale (il <B.> non risulta munito neppure di diploma di scuola superiore, essendo indicato come "signore"), ma occorre un approfondimento nel senso indicato dal ricorrente, eventualmente acquisendo il

verbale del Consiglio di Amministrazione del 2/3/98, con cui il predetto veniva nominato direttore tecnico, per conoscere le ragioni o le motivazioni di una tale scelta. Peraltro deve ribadirsi quanto affermato anche recentemente da questa Corte Suprema in tema di delega di funzioni (Sez. II, 3 agosto 2000, n. 8978, Biadene), e cioè che, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'imprenditore o del titolare del potere di gestione dell'impresa sociale, non è necessario che il delegato sia dotato di capacità tecnica, intesa in senso specialistico, in quanto non vi sono ragioni per esigere che questi abbia una competenza diversa e superiore rispetto a quella che il legislatore presuppone nel soggetto originariamente destinatario del precetto penale.

Così pure, per quanto riguarda le dimensioni dell'impresa, il giudice non sembra aver tenuto conto delle produzioni della difesa, da cui risulterebbe che la <R. R.>, al tempo dei fatti per cui è processo, aveva un numero di dipendenti maggiore di quello da lui ritenuto ed inoltre si avvaleva, nell'esercizio dell'attività di trasporto di rifiuti, di altri trasportatori autorizzati, utilizzando almeno cinque automezzi.

Anche altre argomentazioni della gravata sentenza non sono assolutamente condivisibili.

La prima è quella che, essendo i fatti de quibus avvenuti poco tempo dopo la nomina del <B.>, doveva considerarsi il <P.> ancora responsabile quanto meno per colpa in vigilando; la seconda che la mancanza di copertura degli automezzi trasportanti rifiuti "non poteva essere posta in essere se non nell'ambito di una prassi tollerata ... e dunque risalente a ben prima dei pochi giorni di attività aziendale del <B.>".

La prima affermazione contrasta con quanto costantemente affermato da questa Corte (in tal senso anche la menzionata sentenza Biadene), e cioè che, una volta conferita efficace delega, non persiste, in capo all'imprenditore, l'obbligo di sorveglianza sul concreto esercizio dei poteri delegati, giacché ciò vanificherebbe la funzione della delega stessa. La seconda affermazione cozza con la logica, in quanto, anche se la mancata copertura degli automezzi fosse "una prassi tollerata" nell'azienda, come afferma il Tribunale, ciò non toglie che, dal momento in cui il osservanza della normativa specifica viene legittimamente delegata ad altri, sarà il delegato a rispondere della detta violazione e non più il delegante.

Il giudice del merito dovrà, dunque, affrontare le indicate problematiche attenendosi ai principi sopra ricordati.

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pistoia.

Così deciso in Roma l'1 luglio 2002.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 SET. 2002.